



Consiglio regionale della Calabria

XIII LEGISLATURA

9[^] Seduta

Lunedì 11 maggio 2026

Deliberazione n. 65 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Modifica della deliberazione consiliare n. 409 del 18 gennaio 2000 (Indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita in attuazione del decreto legislativo n. 114/98 e della legge regionale 17/99, articolo 1, comma 2).

Presidente: Salvatore Cirillo

Consigliere – Questore: Luciana De Francesco

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i due articoli che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo n. 42/13[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito, presenti e votanti 21, a favore 17, astenuti 4 -, ne proclama il risultato:

“Il Consiglio approva”

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Cirillo

IL CONSIGLIERE–QUESTORE: De Francesco

IL SEGRETARIO f.to: Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 14 maggio 2026

IL SEGRETARIO
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione consiliare n. 409 del 18 gennaio 2000 avente ad oggetto: “Indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita in attuazione del decreto legislativo n. 114/98 e della legge regionale 17/99, articolo 1, comma 2”;

VISTO l’art. 1, comma 2 della legge regionale n. 17/99 attuativo del disposto dell’art. 6, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 114/98.

CONSIDERATO CHE la direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi), vieta limiti numerici e dimensionali non giustificati da motivi imperativi di interesse generale;

RICHIAMATO il d.lgs. 59/2010 che recepisce i principi di cui alla direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi);

VISTO l’articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 il quale prevede che secondo la disciplina dell’Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, “costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali.” e demanda alle Regioni il compito di adeguare i propri ordinamenti a tali prescrizioni;

VISTA la Proposta di provvedimento amministrativo n. 42/13[^] di iniziativa delle consigliere liriti, De Francesco, recante: “Modifica della deliberazione consiliare n. 409 del 18 gennaio 2000 (Indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita in attuazione del decreto legislativo n. 114/98 e della legge regionale 17/99, articolo 1, comma 2)”;

PRESO ATTO CHE la Quinta Commissione consiliare, nella seduta del 25 marzo 2026, si è determinata favorevolmente sull’approvazione della Proposta di provvedimento amministrativo n. 42/13[^] di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Modifica della deliberazione consiliare n. 409 del 18 gennaio 2000 (Indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita in attuazione del decreto legislativo n. 114/98 e della legge regionale 17/99, articolo 1, comma 2)”, e i documenti ad essa allegati;



Consiglio regionale della Calabria

UDITO il relatore, consiglia liti, che ha illustrato il provvedimento;

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la modifica della deliberazione consiliare n. 409 del 18 gennaio 2000 (Indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita in attuazione del decreto legislativo n. 114/98 e della legge regionale 17/99, articolo 1, comma 2), per come di seguito riportato:

Art. 1

(Modifiche della deliberazione consiliare n. 409/2000)

1. La delibera consiliare n. 409/2000 (Indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita in attuazione del decreto legislativo n. 114/98 e della legge regionale 17/99, articolo 1, comma 2) è così modificata:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Compatibilità delle grandi strutture di vendita)

1. Al fine di favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, l'apertura e il trasferimento di grandi strutture di vendita può avvenire in presenza dei seguenti requisiti:

a) adeguatezza della rete infrastrutturale a sostenere flussi di traffico indotti;

b) congruo rapporto tra superficie impermeabilizzata e superficie a verde;

c) compatibilità estetica e funzionale degli insediamenti in prossimità delle zone di interesse storico, artistico o ambientale.”;

b) l'articolo 5 è abrogato;

c) all'articolo 6:

1) dopo la lettera b) del comma 1 sono inserite le seguenti: “b-bis) domande che prevedono la realizzazione strutture mediante il recupero di aree dismesse o edifici preesistenti senza consumo di suolo agricolo; b-ter) domande che prevedono la realizzazione di



Consiglio regionale della Calabria

strutture che presentano soluzioni eco-compatibili per la gestione dei rifiuti e efficienza energetica dell'edificio;”;

2) il comma 4 è abrogato;

d) all'articolo 8:

1) nel comma 1 le parole: “previo parere positivo della Conferenza dei servizi, qualora esso sia contenuto nei limiti della tipologia G1 o, trattandosi di ampliamento di una grande struttura di tipo G2, nei limiti di superficie indicati al precedente articolo 6, comma 4. Tale ampliamento è sempre concesso direttamente dal Comune,” e le parole: “entro il 20 per cento di superficie in più rispetto a quella autorizzata, di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale” sono soppresse;

2) il comma 3 è abrogato;

e) i commi 2 e 3 dell'articolo 9 sono abrogati;

f) il comma 3 dell'articolo 12 è abrogato;

g) nell'allegato C, punto 5:

1) alla lettera a), le parole da: “e la superficie massima” e fino a: “concentrati o accorpati” sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole da: “e l'ampliamento sia contenuto” e fino a: “concentrati o accorpati” sono soppresse.

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali, ogni disposizione che preveda distanze minime, limiti numerici o test economici è da considerarsi disapplicata.

2. I procedimenti in corso alla data di adozione del presente provvedimento sono definiti in conformità ai principi di libertà di stabilimento e ai criteri di sostenibilità.

IL PRESIDENTE
(Salvatore Cirillo)